



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO**

Regolamento sull'impiego di sistemi di videosorveglianza presso le sedi del Comando VV. F. di Ascoli Piceno

Marzo 2026



SOMMARIO

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Principi generali

Art. 4 Finalità

Art. 5 Trattamento dei dati personali

Art. 6 Modalità di raccolta dei dati

Art. 7 Conservazione e cancellazione dei dati

Art. 8 Accesso ai dati

Art. 9 Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini

Art.10 Individuazione delle zone da video sorvegliare

Art. 11 Sicurezza dei dati

Art. 12 Modifiche al Regolamento

Art. 13 Pubblicità del Regolamento

Art. 14 Informativa agli utenti

Art. 15 Accordo sindacale

Art. 16 Norme di rinvio

Art. 17 Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Art. 18 Entrata in vigore



Art. 1 –Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento – nel rispetto dell’art. 4 della legge n. 300/1970 e in applicazione dell’apposito Accordo stipulato con le rappresentanze sindacali - disciplina l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza attivati negli ambienti delle sedi afferenti al Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno – Sede centrale e relativi distaccamenti- e il trattamento dei dati personali in tal modo acquisiti.

Il Regolamento viene emanato alla luce ed in conformità delle seguenti prescrizioni e normative:

- Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati, c.d. GDPR);
- Linee guida n. 3/2019 del 10/07/2019, sul trattamento di dati personali attraverso videosorveglianza (adottate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati);
- D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018;
- Provvedimento del Garante della privacy in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010);
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori)
- Regolamento di servizio del CN.VV.F. decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 (art. 101);

2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, raccolti mediante l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza negli ambienti delle sedi afferenti al Comando VV.F. di Ascoli Piceno si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per “**trattamento**”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con



trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione è, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;

- d) per “**titolare**”, il Comando VV.F. di Ascoli Piceno nella persona del Comandante pro-tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare, nominato e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Principi generali

Il trattamento di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza da parte del Comando VV.F. di Ascoli Piceno avviene esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali.

La determinazione della dislocazione delle videocamere e delle modalità di ripresa, l'acquisizione e il trattamento dei dati raccolti vengono effettuati in osservanza dei principi enunciati nel GDPR ed in conformità ai principi generali contenuti nel Provvedimento del Garante dell'08 aprile 2010:

- Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, comma 1, lett. e);

- Principio di necessità: in applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che



permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

- Principio di proporzionalità: la raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

- Principio di finalità: ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità.

Laddove, per la natura dei dati trattati, per le modalità di trattamento o per gli effetti che il trattamento può determinare, emergano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, il Comando VV.F. di Ascoli Piceno procederà all'effettuazione della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, in conformità a quanto previsto all'art. 35 GDPR.

Art. 4 – Finalità

L'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini da parte del Comando VV.F. di Ascoli Piceno è effettuata per lo svolgimento delle funzioni istituzionali demandate all'Amministrazione e risponde alle seguenti finalità, determinate, esplicite e legittime:

- a) sicurezza ed incolumità del personale dipendente che opera per il soccorso pubblico, anche in relazione all'efficacia e alla tempestività dell'azione di soccorso tecnico urgente;
- b) tutela del patrimonio e conservazione dei beni;
- c) protezione delle aree operative;
- d) implementazione delle misure di sicurezza sul lavoro in relazione ai rischi connessi al transito ed all'accesso di autoveicoli all'interno delle aree di pertinenza del Comando ed alla relativa possibile interferenza con le attività addestrative, operative e funzionali in essere;



- e) prevenzione di eventuali atti vandalici;
- f) all'utilizzo, quando necessario, delle immagini registrate nella ricostruzione di fatti delittuosi occorsi nelle predette aree da parte delle Autorità competenti;
- g) a prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi nelle aree esterne prossime alle sedi di servizio del Comando Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno e quindi ad assicurare maggiore sicurezza alle strutture ed ai dipendenti;
- h) a contrastare l'abbandono di cose e beni nelle aree di insistenza del Comando;

Saranno raccolti i dati strettamente necessari al raggiungimento delle finalità sopra elencate, registrando le sole immagini indispensabili e limitando l'angolo visuale delle riprese.

L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini rilevate non sarà utilizzata per fini diversi da quelli esplicitati. In particolare, gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Conseguentemente, le telecamere saranno posizionate in modo da limitare l'inquadratura alle funzioni di pertinenza e lecite, come per esempio accessi, aree comuni di passaggio, aree esterne, escludendo dall'angolo di ripresa il lettore badge e i luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa o eventuali terzi.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza negli ambienti delle sedi afferenti al Comando VV.F. di Ascoli Piceno.

Le immagini e i dati raccolti tramite gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo quanto di seguito disposto o richiesto in caso di indagini di polizia giudiziaria.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Il responsabile del trattamento, prima dell'attivazione dell'impianto, verificherà che l'inquadratura sia tale da non riprendere luoghi di lavoro anche se temporanei o estranei all'amministrazione.

I programmi informatici utilizzati per il trattamento dei dati acquisiti tramite telecamere sono configurati riducendo al minimo indispensabile - e solo in caso di necessità - l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi.

Art. 6 – Modalità di raccolta dei dati

L'ubicazione e consistenza del sistema di videosorveglianza adottato sono dettagliati nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.



I dati personali sono acquisiti attraverso telecamere ad immagine fissa e mobile dell'impianto di videosorveglianza, dichiarato dall'installatore conforme alle misure minime e alla normativa vigente. Le telecamere consentono unicamente riprese video e non effettuano riprese audio.

Il sistema di videosorveglianza utilizzato non impiega sistemi di tipo intelligente né sistemi integrati che permettano il riconoscimento di persone o di targhe di autovetture tramite collegamento, incrocio o confronto delle immagini rilevate con altri specifici dati personali.

Il Regolamento e gli allegati verranno aggiornati in caso di variazioni della dislocazione delle telecamere.

In ragione di sopraggiunte nuove implementazioni per effetto di novità tecnologiche e/o esigenze rispondenti alle finalità di cui al precedente articolo 4, il Titolare del trattamento dei dati provvederà a modificare il Regolamento (e i relativi allegati), previa informazione alle OO.SS., e agli Organi competenti.

Articolo 7 – Conservazione e cancellazione dei dati

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata alle 144 ore successive alla rilevazione (6 giorni), fatto salvo il caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di cessazione di un trattamento da qualsiasi causa derivante, i dati personali sono comunque distrutti.

Le immagini prodotte in tempo reale sono visibili nelle Sale Operative delle Sedi di Servizio del Comando di Ascoli Piceno attraverso i monitor in dotazione; quelle acquisite dalle unità di ripresa della Sede Centrale, sono visualizzate su monitor collocati nei locali della sala CED al piano interrato del Comando ove sono situate le postazioni di controllo mentre quelle acquisite dalle unità di ripresa della Sede Distaccata di San Benedetto del Tronto sono visualizzate su monitor collocati all'interno della Sala Operativa.

L'accesso ai locali è consentito in via ordinaria, agli incaricati, al personale di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, al personale addetto alla manutenzione degli impianti e al personale adibito al servizio di pulizia. L'accesso di soggetti diversi da quelli indicati può avvenire solo in via eccezionale, per comprovata necessità in relazione alle finalità indicate nell'articolo 4 e previa autorizzazione del Titolare o del Responsabile se nominato.

Articolo 8 – Accesso ai dati

L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a. al Titolare e al Responsabile tramite gli incaricati del trattamento (cfr. b);
- b. a n. 2 incaricati del trattamento
- c. alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione



nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore di sistema del Comando (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);

- d. all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese), che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, ~~secondo la procedura descritta al successivo articolo 11.~~ L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti.
- e. Qualora, dall'esame dei dati, possa essere ravvisata la violazione di una norma di legge specifica o di altre leggi dell'ordinamento civile o penale, l'interessato potrà chiedere la rettifica, la cancellazione ("diritto all'oblio") o la limitazione del trattamento dei dati stessi, a norma dell'art. 16, dell'art. 17, co. 1, e dell'art. 18 del GDPR.
- f. Il diritto di accesso da parte dell'interessato dovrà essere esercitato mediante istanza scritta, rivolta dal medesimo al Responsabile del trattamento dei dati.
- g. ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

Art. 9 - Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti con il sistema di videosorveglianza è il Comando VV.F. Ascoli Piceno, nella persona del suo Comandante pro-tempore.

Il Titolare del trattamento svolge i seguenti compiti:

- a) nomina con atto scritto i soggetti autorizzati al trattamento (Responsabile del trattamento e n. 2 incaricati);
- b) ha la responsabilità del procedimento volto all'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato e/o delle autorità competenti

Il Responsabile del trattamento svolge i seguenti compiti:

- a) vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse;
- b) accerta la puntuale osservanza delle disposizioni di legge e del presente Regolamento

Gli Incaricati sono autorizzati ad accedere ai locali in cui sono situate le postazioni di controllo dei sistemi visivi, ad utilizzare gli stessi ed a prendere visione dei dati, quando ciò sia necessario per perseguire le finalità indicate nell'art. 4 del presente Regolamento attraverso l'utilizzo di una password di accesso suddivisa in due parti (una parte per ciascun incaricato).



Art.10 – Individuazione delle zone da video sorvegliare

È di competenza del Comando l'individuazione iniziale delle zone ritenute maggiormente sensibili e dei siti da sottoporre a videosorveglianza. Il Responsabile del trattamento provvederà a comunicare e rendere nota la presenza di postazioni provvisorie o momentanee ed eventuali variazioni rispetto all'individuazione iniziale.

Art.11 – Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9 presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno e la sede distaccata di San Benedetto del Tronto, dove sono custoditi i dispositivi di registrazione.

Nel caso i supporti di registrazione (hard disk) debbano essere sostituiti per qualsiasi motivo, dovranno essere distrutti in modo che non sia possibile il recupero dei dati.

Art.12 – Modifiche al regolamento

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o eventuali atti regolamentari generali di essa dovranno essere immediatamente recepiti.

Art.13 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del personale perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato nel sito intranet del Comando Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno.

Art.14 - Informativa agli utenti

In ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa in materia, in prossimità delle postazioni in cui sono installate le apparecchiature per la videosorveglianza è affissa adeguata segnaletica permanente, contenente la comunicazione agli utenti sulle finalità e sulle modalità di ripresa, in modo da renderle conoscibili a tutti (informazioni di primo livello). Le informazioni di secondo livello non presenti sul cartello sono rese disponibili in forma digitale tramite anche l'utilizzo del QR Code e dell'indirizzo del sito web del Comando VV.F.

Art. 15 – Accordo sindacale

Ai sensi dell'art. 4 della L. n. 300/1970, espressamente richiamato dall'art. 113 del D.Lgs. 196/2003 (nel testo armonizzato con il Regolamento UE n. 679/2016 dal D.Lgs. n. 101/2018), è stato sottoscritto apposito Accordo con le OO.SS. dei lavoratori.



Art. 16 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento troveranno applicazione le disposizioni previste dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 nel testo novellato ed armonizzato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché i provvedimenti emanati ed emanandi in materia dall'Autorità Garante.

Art. 17 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD e al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Titolare, o, se nominato, il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal presente regolamento.

Art. 18 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento è adottato con apposito ordine del giorno, e pubblicato sul sito web del Comando VV.F. di Ascoli Piceno.

Allegati:

- 1) Schema planimetrico dislocazione telecamere Sede Centrale di Ascoli Piceno;
- 2) Schema planimetrico dislocazione telecamere Sede Distaccata di San Benedetto del Tronto;

